

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 69

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZELLER

Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di porto e uso di armi antiche durante rievocazioni storiche e manifestazioni folcloristiche

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, nel corso di questi anni di vigenza, ha messo in luce più di una stortura e difficoltà interpretativa, a cui la presente proposta di legge intende ovviare soltanto per una piccola parte, ma che riteniamo meritoria di un'attenzione particolare.

Si intende infatti, attraverso una modifica della normativa vigente, permettere una disciplina più trasparente e razionale in materia di armi antiche e delle loro repliche ad avancarica.

La legislazione attuale in materia di armi è il frutto della stratificazione, ma-

lamente armonizzata, di una lunga serie di norme e disposizioni di varia natura, che ha le sue origini nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e nel relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; a questi atti normativi si sono aggiunti nel tempo, per citare i principali provvedimenti: la citata legge n. 110 del 1975, la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, le varie norme contro la criminalità organizzata (a partire dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia), oltre ad una miriade di circolari dei Ministeri dell'in-

terno, delle finanze e del commercio con l'estero, e per ultimo ma forse più importante il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, che recepisce la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Questa giungla normativa (a cui naturalmente bisogna aggiungere gli articoli 699, 700, 701 e 704 del codice penale) ha costretto in parecchi casi, a causa della scarsa chiarezza del dettato legislativo, a un comportamento addirittura extralegale o illegale tanti onesti cittadini il cui unico intento era, invece, soltanto quello di attenersi al rispetto della legge; l'esempio classico è quello dei collezionisti di armi antiche, spesso costretti a vere e proprie « acrobazie » per il possesso di armi la cui pericolosità sociale, come è facilmente dimostrabile, è praticamente inesistente.

Tra l'altro, il particolare rigore del sistema sanzionatorio, introdotto nello specifico con la legge n. 110 del 1975, poteva trovare la sua giustificazione negli anni dell'emergenza, come furono quelli a cavallo della metà degli anni '70, periodo, come è a tutti noto, caratterizzato da numerosissimi atti di violenza politica di natura terroristica. L'allarme sociale provocato da gravissimi attentati con morti e feriti, come la preoccupazione per lo svolgersi di manifestazioni pubbliche dove frequentemente veniva segnalata la presenza di armi proprie e improprie, hanno certamente, in quel contesto, giustificato una normativa poco garantista ed eccessivamente restrittiva.

È evidente a tutti, però, che oggi si ravvisa l'opportunità di un intervento del legislatore per quanto attiene ad una maggiore permissività nei confronti dei collezionisti di armi antiche o di quanti ricorrono ad esse per lo svolgimento di alcune delle tante manifestazioni folcloristiche, e sarebbe francamente assurdo continuare a mantenere vigenti norme insensate e fuori del tempo, a tutela di un ordine pubblico che non è minimamente minacciato da armi il più delle volte inoffensive.

Neppure la crescente minaccia proveniente dalla criminalità organizzata, che ha finito per sostituire quella di stampo terroristico, può giustificare ancora la severità delle norme in materia di armi antiche.

Archibugi, alabarde e spadoni non sono mai stati e mai saranno le armi della mafia o dei terroristi, proibire il loro uso in occasioni di cortei in costume non ha alcun senso. Si tratta di un anacronismo ingiustificato, come è dimostrato dalla vicenda degli *Schützen*. Gli appartenenti a questa associazione in Austria e in Baviera possono partecipare liberamente alle manifestazioni pubbliche autorizzate nei loro costumi tipici, portando con sé le spade ed i loro fucili storici, mentre agli *Schützen* che risiedono nel Sud Tirolo, a pochi chilometri di distanza, questo non è permesso.

Si tratta insomma di fare un ulteriore passo in avanti lungo la direzione di marcia che conduce fuori dalla legislazione d'emergenza, come già aveva iniziato a fare il legislatore con l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, il quale stabilisce che « La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione ».

La presente proposta di legge non intende aggravare il caos normativo che regna in questo settore. Essa si limita semplicemente a stabilire, per alcuni casi elencati con estrema chiarezza, una deroga all'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975. Tale articolo stabilisce infatti il divieto di portare armi « nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza ». Ora il divieto di circolare armati (*ambulare cum telo intra urbem*) ha trovato costante conferma nel corso di secoli, mediante l'emanazione di norme penali divenute sempre più rigorose dopo l'invenzione delle armi da fuoco e la cui specifica finalità si è naturalmente modificata in funzione dell'evolversi dei tempi. Sicché, l'intento di impedire sedizioni ed altri crimini politici violenti all'interno dello Stato, che ha costituito l'og-

getto della tutela penale proprio del diritto romano, si è trasformato nella prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità (vedi alla voce di Vico Vincenzi, *Armi*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, 1990). Principi perfettamente legittimi a cui si intende derogare unicamente per consentire, in occa-

sione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche, il porto e l'uso con cartucce a salve delle armi antiche e delle loro repliche ad avancarica. Parimenti nei casi suddetti è consentito il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche sono consentiti il porto e l'uso con cartucce a salve delle armi antiche e delle loro repliche ad avancarica. Parimenti in tali casi è consentito il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette ».

